

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 259/A)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Caputo Salvino, Colianni Paolo, Apprendi Giuseppe, Scilla Antonino, Adamo Giulia, Ardizzone Giovanni, Bosco Antonino, Corona Roberto, Donegani Michele, Falcone Marco, Marinello Vincenzo, Oddo Camillo, Ragusa Orazio, Vitrano Gaspare, Musotto Francesco

il 21 ottobre 2008

*Iniziativa a sostegno dei consorzi fidi*

(OMISSIS)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA  
'ATTIVITA' PRODUTTIVE: Agricoltura, industria, partecipazioni  
regionali, commercio, cooperazione, pesca, artigianato'

Composta dai deputati

Caputo Salvatore, *presidente*, Colianni Paolo, *vicepresidente*, Apprendi Giuseppe, *vicepresidente e relatore*, Antonino Scilla, *segretario*, Adamo Giulia, Ardizzone Giovanni, Bosco Antonino, Corona Roberto, Donegani Michele, Falcone Marco, Federico Giuseppe, Marinello Vincenzo, Oddo Camillo, Ragusa Orazio, Vitrano Gaspare.

presentata il 19 novembre 2008

----O----

Onorevoli colleghi,

la crisi finanziaria internazionale avrà effetti devastanti sull'economia siciliana e sul nostro sistema d'impresе, in particolare sulle piccole e medie imprese dei settori commerciali, industriali e artigianali. In Sicilia sono seriamente minacciate decine di migliaia di posti di lavoro e migliaia di imprese. In un momento particolarmente critico per l'economia siciliana, che ha limiti propri e proprie fragilità strutturali a causa della lontananza dai centri di approvvigiona-

mento e della lontananza dai grandi mercati senza filiere produttive e con costi elevati per la marginalità geografica, la nuova stretta creditizia rischia di soffocare le piccole imprese siciliane.

Già le regole di Basilea 2, il sistema del credito e le banche applicavano metodi di valutazione 'rating' rigidi e assolutamente non in grado di valutare le reali potenzialità delle imprese siciliane.

Da mesi il mercato del credito per le imprese in Sicilia era ingessato e paralizzato con un evidente razionamento dei finanziamenti concessi. In questi giorni l'erogazione dei finanziamenti alle imprese è stata del tutto bloccata.

Il Presidente della Banca d'Italia ha certificato con le sue dichiarazioni, nei giorni passati, che i meccanismi di Basilea 2, cioè le regole che sovrintendevano al funzionamento del mercato del credito sono state cancellate dalla crisi attuale.

In particolare le regole relative alle garanzie e ai patrimoni non esistono più.

Si è proposto già di ridefinire un nuovo quadro regolamentare di riferimento, ma nel frattempo occorre attivare interventi mirati per evitare il crollo della nostra economia.

Le misure messe in atto dai governi europei stanno garantendo le banche e i risparmiatori. Ma è chiaro che occorre garantire anche il credito, cioè la domanda di denaro se non si vuole uccidere il mercato che vive di offerta e di domanda.

In particolare occorre garantire la domanda di credito e di finanziamenti delle imprese, soprattutto in Sicilia.

Non basta che gli Stati stiano soccorrendo il sistema bancario entrando con le proprie risorse pubbliche nei patrimoni bancari. Questo di per sé cancella le regole dell'Unione europea sui regimi di aiuto nel settore creditizio, sulle garanzie e sui patrimoni.

In Sicilia più che altrove, in questo momento occorre garantire l'accesso al credito alle imprese rafforzando i Confidi.

I Consorzi di Garanzia Fidi operanti nella nostra Regione associano e garantiscono oltre centomila imprese. Sono il perno fondamentale su cui si regge il flusso di finanziamenti alla parte più dinamica del nostro sistema produttivo. Da tempo, in tutta l'Italia, i limiti patrimoniali e le insufficienti garanzie vengono superati dalle imprese con il ricorso alla protezione mutualistica dei fondi rischi dei Consorzi Fidi.

Nell'attuale situazione eccezionale e drammatica del mercato del credito si deve intervenire subito a sostegno di chi offre protezione, garanzia e patrimonializzazione alle imprese per accedere al credito. Occorre intervenire andando oltre l'originaria impostazione della legge regionale n. 11/2005 che regolava il rapporto Regione-Confidi, perché quella legge si basa sulle regole di Basilea 2 e sulle regole che partendo da Basilea 2 l'Unione europea e lo Stato avevano scritto.

Sul fronte dei Confidi occorre andare subito oltre quelle regole, così come si sta facendo sul fronte delle banche con gli interventi statali.

Quelle regole non sono più rispondenti alla realtà che oggi con la tempesta finanziaria in corso sta ridisegnando il rapporto tra imprese, banche e intervento pubblico. Occorre approvare subito un provvedimento di grande urgenza che dia la possibilità di offrire protezione, garanzia e patrimonializzazione alle imprese. Ciò può avvenire subito intervenendo con adeguate risorse nei fondi rischi dei Consorzi Fidi siciliani al fine di dare loro la possibilità di contrattare con le banche condizioni e quantità di credito adeguati ai bisogni attuali delle imprese.

Il presente provvedimento, all'articolo 2, reca espressamente modifiche sostanziali alla legge regionale 11/2005, come proposto dalla commissione bilancio dell'assemblea regionale siciliana, al fine di consentire tra l'altro l'integrazione dei fondi rischi dei confidi.

Con particolare riferimento all'articolo 2 lettera f), la sostituzione delle parole 'del concorso al fondo rischi' con le parole 'di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale' si rende necessario si rende necessaria avuto riguardo alla previsione di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236.

L'articolo 4, infine, al fine di venire incontro alle pressanti esigenze di liquidità dei soggetti pubblici regionali, prevede la erogazione di contributi a favore di Riscossione Sicilia S.p.a., a ristoro degli interessi passivi sopportati dalla predetta per la concessione delle anticipazioni ai soggetti pubblici regionali.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE (\*)

*Iniziativa a sostegno dei consorzi fidi.  
Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni  
sulle liste di carico poste in riscossione.*

#### Art. 1.

#### *Provvedimenti in favore dei Consorzi fidi*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, è autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento CE 1998/2006 della Commissione, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall'ultimo bilancio di esercizio. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3. - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. E' disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria così come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, è effettuata con successivo provvedimento dalla ragioneria generale della regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'Assessorato dell'industria.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All'onere per l'esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3. capitolo 212032. L'onere per l'esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, UPB 4.2.5.1.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1004.

#### Art. 2.

##### *Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*

1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l' articolo 3, comma 1, è sostituito dai seguenti:

‘Art. 3. - 1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 3.000 migliaia di euro per ciascun confidi.

1 bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati, attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.

1 ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasforma-

zione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico bancario delle leggi in materia bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia;

b) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

‘Art. 3 bis – *Promozione dello sviluppo dei Confidi* - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolarne la trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico bancario delle leggi in materia bancaria e creditizia) l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai sensi della presente legge contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi, nella misura massima del *de minimis* ai sensi del regolamento CE 1998/2006 della Commissione, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del POR- FESR 2007 –2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.’;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole ‘La controgaranzia è concessa ai confidi’ sono sostituite con le parole ‘La controgaranzia è concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi’;

d) all'articolo 4, comma 3, la parola ‘comitato’ è sostituita con le parole ‘dipartimento regionale finanze e credito’;

e) all'articolo 4, comma 4, le parole ‘comitato di gestione di cui al presente articolo’ sono sostituite con le parole ‘dipartimento regionale finanze e credito’;

f) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole ‘del concorso al fondo rischi’ sono sostituite dalle parole ‘di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale’;

g) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:

‘Art. 21 bis – *Misure per favorire i processi di fusione dei Confidi* - 1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, è autorizzato a concedere contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del *de minimis* ai sensi del regolamento CE 1998/2006 della Commissione, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla fusione sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 commi 5, 5 bis e 5 ter.

3. I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita fideiussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso delibera del competente organo amministrativo la volontà di avviare un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, che abbiano adottato analoga delibera.

4. I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo, entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un confido in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 commi 5, 5 bis e 5 ter .

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del POR- FESR 2007 –2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.;

h) all'articolo 22, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

‘3 bis. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è autorizzato ad utilizzare le risorse del POR- FESR 2007 –2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.

3 ter. Per le finalità di cui all'articolo 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore a spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell' UPB 4.2.1.5.3. - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3 quater. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, UPB 4.2.5.1.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1004.

3 quinquies. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto affidatario del fondo ai sensi dell'articolo 4 comma 2, valutati in 200 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, UPB 4.2.5.1.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1004 e graveranno successivamente sulla quota del fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali.

### Art. 3.

#### *Misure per lo sviluppo dei Consorzi fidi*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 12 dicembre 2007, n. 244, i consorzi fidi sono autorizzati a imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, le risorse allocate presso i fondi rischi costituiti tramite integrazioni regionali, esistenti alla data del 30 giugno 2007. La relativa delibera deve essere assunta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

*Misure a favore di soggetti pubblici regionali per l'acquisizione di liquidità anticipata sulle liste di carico poste in riscossione*

1. Al fine di assicurare le anticipazioni a soggetti pubblici regionali per l'acquisizione di liquidità anticipata sulle liste di carico poste in riscossione, l'assessorato regionale del bilancio e alle finanze è autorizzato a concedere contributi annui in favore di Riscossione Sicilia S.p.a. a ristoro degli interessi passivi sopportati per la concessione delle predette anticipazioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze adotta le disposizioni attuative di cui al presente articolo. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008 e di 5.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009.

3. Alla spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 si fa fronte con le disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2. cap. 215704. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trovano riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(\*) Esitato il 19 novembre 2008

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 259/A – *‘Iniziativa a sostegno dei Consorzi fidi.’*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Caputo Salvino, Colianni Paolo, Apprendi Giuseppe, Scilla Antonino, Adamo Giulia, Ardizzone Giovanni, Bosco Antonino, Corona Roberto, Donegani Michele, Falcone Marco, Marinello Vincenzo, Oddo Camillo, Ragusa Orazio, Vitrano Gaspare, Musotto Francesco il 21 ottobre 2008

Trasmesso alla Commissione ‘Attività produttive’ (III) il 27 ottobre 2008

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 33 del 28 ottobre e n. 37 del 4 novembre 2008

Deliberato l'invio del testo coordinato alla Commissione Bilancio (II) ed al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 37 del 4 novembre 2008

Inviato alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 5 novembre 2008

Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 29 del 6 novembre 2008

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 15 dell'11 novembre 2008

Esitato per l'Aula nella seduta n. 43 del 19 novembre 2008

Relatore: on. Apprendi

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. del

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. del